Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 18 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 febbraio 1935-XIII (registrato al Controllo generale addì 27 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 84), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 aprile 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Battelli Donato fu Gaetano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 gennaio 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 9 febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 118), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° giugno 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Valentini Valentino fu Vito.

(3114)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 984.

Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di Note, il 7 febbraio 1939 fra l'Italia e l'U.R.S.S. inteso a modificare l'articolo 3 del Trattato di commercio e navigazione italo-sovietico del 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato in Roma, mediante scambi di Note il 7 febbraio 1939 fra l'Italia e la Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, inteso a modificare l'art. 3 del Trattato di commercio e navigazione italo-sovietico del 7 febbraio 1924.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1939.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

L'Ambasciatore dell'U.R.S.S. in Roma al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Rome, le 7 février 1939.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement soviétique est d'accord d'ajouter à l'art 3 du Traité de commerce et navigation entre l'Italie et l'U.R.S.S. en date du 7 février 1924 les alinéas suivants:

« La Représentation commerciale de l'U.R.S.S. en Italie n'est responsable que pour les transactions commerciales conclues ou garanties par elle en Italie.

Les contractants italiens pourront toujours, avant la conclusion définitive d'un contrat avec un organisme économique d'Etat de l'U.R.S.S. jouissant, aux termes de la loi soviétique d'une personnalité juridique distincte, demander la garantie de la Représentation commerciale de l'U.R.S.S. en Italie. Celle-ci s'engage à soumettre de telles demandes au plus bienveillant examen et à y répondre par écrit dans le plus court délai.

Les contrats conclus sans la garantie de la Représentation commerciale de l'U.R.S.S. en Italie par tout organisme économique d'Etat de l'U.R.S.S. jouissant, aux termes de la loi soviétique, d'une personnalité juridique distincte, n'engagent que ledit organisme et l'exécution n'en pourra être poursuivie que sur ses biens. La Représentation commerciale de l'U.R.S.S. ne sera légitimée à ester en justice devant les juridictions italiennes au nom d'un desdits organismes qu'en vertu d'un mandat spécial de l'organisme intéressé ».

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er mai 1939.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

STEIN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore dell'U.R.S.S. in Roma

Rome, le 7 février 1939.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord d'ajouter à l'art. 3 du Traité de commerce et navigation entre l'Italie et l'U.R.S.S. en date du 7 février 1924 les alinéas suivants:

« La Représentation commerciale de l'U.R.S.S. en Italie n'est responsable que pour les transactions commerciales conclues ou garanties par elle en Italie.

Les contractants italiens pourront toujours, avant la conclusion définitive d'un contrat avec un organisme économique d'Etat de l'U.R.S.S. jouissant, aux termes de la loi soviétique d'une personnalité juridique distincte, demander la garantie de la Représentation commerciale de l'U.R.S.S. en Italie. Celle-ci s'engage à soumettre de telles demandes au plus bienveillant examen et à y répondre par écrit dans le plus court délai.

Les contrats conclus sans la garantie de la Représentation commerciale de l'U.R.S.S. en Italie par tout organisme économique d'Etat de l'U.R.S.S. jouissant, aux termes de la loi soviétique, d'une personnalité juridique distincte, n'engagent que ledit organisme et l'exécution n'en pourra être poursuivie que sur ses biens. La Représentation commerciale de l'U.R.S.S. ne sera légitimée à ester en justice devant les juridictions italiennes au nom d'un desdits organismes qu'en vertu d'un mandat spécial de l'organisme intéressé ».

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er mai 1939.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

L'Ambasciatore dell'U.R.S.S. in Roma al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Rome, le 7 février 1939.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'échange de Notes concernant l'article 3 du Traité de commerce et navigation du 7 février 1924, j'ai l'honneur de vous déclares que le Gouvernement Soviétique s'engage à prendre les dispositions nécessaires à ce que pour les transactions conclues en Italie entre ressortissants, sociétés, organismes italiens et organismes économiques sovié-

tiques jouissant, aux termes de la loi soviétique, d'une personnalité juridique distincte, lesdits organismes désignent un mandataire résident en Italie autorisé à ester en justice en leur nom devant les juridictions italiennes pour les contestations se rapportant au contrat.

Il reste entendu que l'engagement ci-dessus ne vise pas les contrats dans lesquels les parties auraient inséré une clause d'arbitrage.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

STEIN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore dell'U.R.S.S. in Roma

Rome, le 7 février 1939.

Monsieur l'Ambassadeur,

Par note en date de ce jour, Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référant à l'échange de Notes concernant l'article 3 du Traité de commerce et navigation du 7 février 1924, j'ai l'honneur de vous déclares que le Gouvernement Soviétique s'engage à prendre les dispositions nécessaires à ce que pour les transactions conclues en Italie entre ressortissants, sociétés, organismes italiens et organismes économiques soviétiques jouissant, aux termes de la loi soviétique, d'une personnalité juridique distincte, lesdits organismes désignent un mandataire résident en Italie autorisé à ester en justice en leur nom devant les juridictions italiennes pour les contestations se rapportant au contrat.

Il reste entendu que l'engagement ci-dessus ne vise pas les contrats dans lesquels les parties auraient inséré une clause d'arbitrage ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italian est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 985.

Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali del ruolo territoriale riconosciuti non più idonei, per incapacità, a coprire la carica alla quale sono addetti, oppure che ne siano giudicati non più meritevoli, dovranno essere proposti al Ministero della guerra per il collocamento a riposo o per la dispensa dal servizio a seconda che abbiano raggiunto o meno i venti anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 2.

All'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413 (convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, numero 2294), è aggiunto il seguente comma:

« Ad essi è precluso il ritorno nel ruolo del servizio effettivo. E' fatta eccezione per i marescialli capi che, essendo stati dichiarati idonei all'avanzamento nel ruolo generale e venendo a conseguire diritto alla promozione nel ruolo stesso prima della scadenza del venticinquesimo anno di servizio, possono, a domanda, essere restituiti al ruolo di provenienza ».

Art. 3.

Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel Corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 986.

Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato a promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1939 tutto il cotone prodotto nel Regno deve essere conferito, allo stato greggio, agli ammassi provinciali, per la sgranatura e conseguenti operazioni, per la vendita collettiva della fibra e del seme e per l'utilizzazione del sottoprodotto.

L'obbligo del conferimento spetta al produttore e deve essere adempiuto entro cento giorni dalla raccolta.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, udita la Corporazione dei prodotti tessili ed il Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, saranno stabilite le superfici da coltivarsi a cotone in ciascuna Provincia.

Per la esecuzione del decreto predetto, è fatto obbligo agli agricoltori di provvedersi di licenza di coltivazione, rilasciata dalle competenti Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali.

Art. 3.

Alla gestione degli ammassi del cotone ed alla sgranatura del prodotto conferito provvedono le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali predetti.

Art. 4.

Il cotone conferito all'ammasso rimane di proprietà del conferente, il quale, con il conferimento, attribuisce all'ente ammassatore un mandato irrevocabile per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul cotone conferito all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo.

A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'ente ammassatore i loro eventuali diritti creditori.

Art. 5.

Le spese di magazzinaggio, custodia, sgranatura, lavorazione e conservazione, assicurazioni incendi, trasporti e relative operazioni accessorie, nonchè gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti.

Art. 6.

All'atto della consegna del cotone all'ammasso, il conferente riceverà dalla Sezione un bollettino contenente l'indicazione delle quantità, qualità e caratteristiche del cotone conferito.

La Sezione risponde del prodotto ricevuto, della sua sgranatura e conservazione e della preservazione dai danni di incendio, mediante apposita assicurazione.

Art. 7.

Al ricevimento del cotone, la Sezione corrisponderà immediatamente ai conferenti, sulla base dei dati indicati nel bollettino di consegna, un anticipo nella misura che sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei prezzi stabiliti dal comitato previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, la cui composizione è modificata solo per quanto riguarda i delegati della Federazione dei Consorzi di difesa della canapicoltura (ora Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi produttori dell'agricoltura), i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone.

Art. 8.

Al solo scopo di ottenere i finanziamenti occorrenti per concedere detti anticipi, la Sezione può dare in garanzia il cotone ammassato unicamente agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegni di 1ª categoria.

Le operazioni di finanziamento sopra indicate sono assistite da privilegio sul cotone ammassato e sul ricavo della vendita della fibra e del seme ottenuti dalla sgranatura di esso, di grado immediatamente successivo a quello previsto, per i prestiti agrari di conduzione, dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8, comma I, e successive modificazioni.

Art. 9.

La Sezione deve versare all'Istituto finanziatore le somme che ricava dalle vendite, al fine di estinguere le sovvenzioni ricevute.

Art. 10.

La gestione dell'ammasso si chiude, ogni anno, al 15 agosto ed il cotone o il seme eventualmente non venduti a tale data andranno a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

Alla stessa data e sulla base delle spese sostenute e della media dei prezzi realizzati riferibilmente al prodotto venduto, ciascuna Sezione redige il rendiconto dell'ammasso provinciale e lo rimette al Settore fibre tessili della Federazione nazionale, che lo inoltra al Ministero per l'approvazione.

Dopo tale approvazione si procede, non oltre il 30 settembre, alla finale ripartizione del prezzo netto tra i conferenti.

Art. 11.

Tutta la fibra di cotone raccolta presso gli Enti ammassatori deve essere ceduta esclusivamente all'Istituto cotoniero italiano, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, 1644, ai prezzi stabiliti dal Comitato previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, modificato come all'art. 7 della presente legge.

Art. 12.

Il seme di cotone raccolto presso gli Enti ammassatori può essere venduto agli agricoltori, per la semina, al prezzo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito il Settore fibre tessili.

È ammessa la cessione agli agricoltori, per l'impiego come semente, soltanto delle partite di seme che provengano da coltivazioni dichiarate dal Regio ispettorato provinciale agrario idonee allo scopo e che siano state separatamente sgranate e separatamente conservate in modo tale da evitare qualsiasi mescolanza o inquinazione.

I quantitativi eccedenti la richiesta per semina sono destinati alla spremitura ed il prezzo di cessione è fissato dal Comitato predetto, la cui composizione è modificata, ai soli effetti di tale determinazione, sostituendo ai membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri e dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali prodotti chimici ed uno della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica.

Il ricavato della vendita del seme per semina e spremitura, depurato delle spese di ammasso e di lavorazione, deve essere computato nel rendiconto finale di cui all'art. 10, ai fini della ripartizione finale tra i conferenti.

Art. 13.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti tra conferenti da una parte ed enti ammassatori dall'altra, e fra questi e gli istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 1, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda fino alla metà del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza, ed ove questo non possa essere determinato con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000.

Le contravvenzioni alle norme dell'art. 2 sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche da personale delle Sezioni e del settore fibre tessili, che sia munito di apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 987.

Erezione in ente morale della Fondazione « Cesare Bay », con sede in Cantello (Varese).

N. 987. R. decreto 24 aprile 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Cesare Bay », con sede in Cantello (Varese), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'asilo infantile di Cantello e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 988.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Giorgio, nella chiesa omonima in Sanguarzo di Cividale del Friuli.

N. 988. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 30 marzo 1938-XVI, n. 219, P. R. relativo alla erezione della parrocchia di S. Giorgio nella chiesa omonima in Sanguarzo di Cividale del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 989.

Erezione in ente morale della Fondazione ospedale civile « Pasquale Del Prete », con sede in Pontecorvo.

N. 989. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione ospedale civile « Pasquale Del Prete » con sede in Pontecorvo, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 990.

Accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli appaltatori di posti telefonici pubblici per conto delle Società telefoniche concessionarie di zona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli appaltatori di posti telefonici pubblici per conto delle Società telefoniche concessionarie di zona, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-XIII, n. 206, in data 24 febbraio 1939-XVII, tra la Federazione nazionale fascista degli Esercenti imprese di comunicazioni elettriche e la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;

Visto il parere espresso dal Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne, in data 3 marzo 1939-XVII;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per il miglioramento della situazione economica degli appaltatori di posti telefonici pubblici per conto delle Società telefoniche concessionarie di zona.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo:
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

L'anno 1939-XVII addì 24 febbraio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata dal suo presidente gr. uff. dott. Piero Pirelli assistito dal direttore avv. Salvatore Pugliese e dai sigg. ing. Venturini, ing. Pippa, ing. Curà, dott. Del Pino, conte Pellegrini rispettivamente in rappresentanza delle Società telefoniche concessionarie, STIPEL, TELVE, TIMO, TETI, SET; e la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Trevisani assistito dal direttore dott. ing. Mendon Ombuen,

con l'intervento del Ministero delle Comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentato dal gr. uff. dott. Giuseppe Capanna,

presa in esame la situazione economica degli assuntori in appalto di posti telefonici pubblici, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari per i quali la gestione del suddetto appalto costituisce la loro specifica e continuativa attività,

si è stipulato il presente accordo economico collettivo ai sensi del n. 3 primo comma dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206-482, da sottoporre alla ratifica del Comitato corporativo centrale ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 1.

Agli assuntori di posti telefonici pubblici in appalto dalle Società telefoniche concessionarie di zona, STIPEL, TELVE, TIMO e TETI, il cui canone è determinato in misura forfettaria fissa, verrà corrisposto un aumento su detto canone nella misura del 10% a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII.

Agli stessi assuntori il cui canone non fu aumentato dal 1° gennaio 1935 o lo fu in misura inferiore al 7,50 % verrà corrisposto un aumento integrativo fino a detta percentuale computando gli eventuali aumenti già corrisposti.

Per quegli assuntori infine il cui canone d'appalto fu aumentato dal 1° gennaio 1935 in misura superiore al 17,50 % si terrà conto del maggior aumento in deduzione dell'aumento del 10 % previsto al primo comma.

Art. 2.

Agli assuntori di posti telefonici pubblici in appalto dalla Società Telefonica concessionaria di zona SET il cui canone è determinato in misura percentuale sull'introito lordo dell'assuntoria o con altra forma a scala mobile e per i quali il canone dall'anno 1939 in poi non venga a raggiungere annualmente un aumento pari al 17,50 % rispetto al canone percepito nell'anno 1935, sarà corrisposta annualmente una somma integrativa pari a quella occorrente per raggiungere l'anzidetta percentuale di aumento.

Art. 3.

Il presente accordo economico collettivo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII.

p. *La Federazione naz. fasc. esercenti Imprese di comunicazioni elettriche*
Il presidente: PIRELLI

p. *La Federazione naz. fasc. ausiliari traffico e trasporti complementari*
Il presidente: TREVISANI

Visto, *Il Segretario generale del C. N. C.*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 991.

Approvazione dell'accordo economico collettivo per la distribuzione del seme-bachi e determinazione del prezzo di cessione, ed approvazione dell'annesso accordo integrativo per il rischio dell'invenduto e la quantità di semi da confezionare per la campagna bacologica 1939.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per la distribuzione del seme-bachi e la determinazione del prezzo di cessione stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 2 marzo 1938-XVI, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Confederazione fascista degli industriali;

Visto l'accordo integrativo dell'accordo economico collettivo 2 marzo 1938-XVI, per il rischio dell'invenduto e la quantità di seme da confezionare per la campagna bacologica 1939, stipulato tra le stesse Confederazioni il 1° giugno 1938-XVI;

Visto il parere espresso dalla Corporazione dei prodotti tessili sui due accordi anzidetti, in data 27 luglio 1938-XVI;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la distribuzione del seme-bachi e la determinazione del prezzo di cessione e dell'annesso accordo integrativo per il rischio dell'invenduto e la quantità di seme da confezionare per la campagna bacologica 1939.

Il testo degli accordi, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Accordo fra industriali semai ed organizzazioni agricole per la distribuzione del seme-bachi e la determinazione del prezzo di cessione.

Tra la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dall'on. Muzzarini, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dall'on. Angelini,

con l'intervento della Commissione nazionale ammassi bozzoli nelle persone dei signori on. Moretti e dott. Ortali, da una parte

e la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal prof. Balella, la Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, rappresentata dall'avv. Zanotti,

con l'intervento dell'Ufficio nazionale produttori seme-bachi, nelle persone dei signori avv. Spessa e dott. Tartufoli, dall'altra parte

in ottemperanza delle direttive del Comitato corporativo per la seta.

sotto gli auspici e l'assistenza dell'Ente nazionale serico, rappresentato dall'on. Allegreni e ing. Semenza,

è stato stipulato l'allegato accordo per la disciplina della distribuzione del seme-bachi.

Roma, addì 2 marzo 1938-XVI

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
G. BALELLA

Il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori
MUZZARINI

TESTO DELL'ACCORDO

1. — Il collocamento (vendita) e la distribuzione del seme-bachi o dei bachi nati agli allevatori vengono assunti dalle Organizzazioni agricole e loro Enti economici totalitariamente fin dalla campagna 1938.

Tutto il seme occorrente al consumo nazionale verrà fornito esclusivamente dall'Ufficio nazionale dei produttori di seme-bachi, con le norme indicate negli articoli seguenti.

Nota: (1) Gli Enti economici agricoli saranno indicati nei seguenti articoli con le sole parole « Enti agricoli ».
(2) L'Ufficio nazionale dei produttori di seme-bachi sarà indicato nei seguenti articoli con le sole parole « Ufficio semai ».

2. — Gli impegni di natura finanziaria verranno assunti fra gli Enti ammassatori di bozzoli di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, e l'Ufficio semai.

Nota: Gli Enti ammassatori bozzoli saranno indicati nei seguenti articoli con la sola parola « Ammassi ».

3. — Presso ciascun Centro provinciale ammasso bozzoli (art. 11 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812) entro la prima quindicina di gennaio di ogni anno si riunisce una Commissione composta dai membri del Centro stesso, da due rappresentanti dell'Ufficio semai e da un rappresentante della Federazione fascista degli industriali della seta per la trattura.

La Commissione presieduta dal presidente del Centro provinciale ammasso bozzoli, determina, per la Provincia di giurisdizione le percentuali delle singole razze o incroci di seme che ritiene dovrebbero essere messe in distribuzione nella Provincia per gli allevamenti da filanda nell'anno successivo.

La determinazione viene comunicata all'Ente Nazionale Serico per la presentazione alla Commissione ministeriale di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956.

4. — In sede corporativa verranno entro il 10 maggio di ciascun anno raccolti e discussi gli elementi per dare all'Ufficio semai la segnalazione a titolo indicativo del quantitativo di seme da preparare per l'anno successivo, tenendo presenti le percentuali determinate per ciascun tipo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812.

5. — E' istituito presso ogni Centro provinciale ammasso bozzoli un Comitato esecutivo formato dal delegato dell'Unione provinciale agricoltori, dal delegato dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, dai due delegati dell'Ufficio semai, dal delegato della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta per la trattura e dal delegato dell'Ente nazionale fascista della cooperazione scelto tra i rappresentanti locali degli Enti ammassatori.

Il Comitato designa il proprio presidente all'infuori dei suoi membri.

6. — Il Comitato esecutivo avrà i seguenti compiti:

a) stabilire la distribuzione territoriale del seme-bachi nell'ambito della Provincia in base al piano generale di fornitura inviato dall'Ufficio semai.

Le eventuali variazioni al piano stesso potranno essere disposte nell'ambito provinciale solo per ragioni tecniche;

b) stabilire il numero delle camere di incubazione e determinarne la dislocazione nei vari Comuni della Provincia;

c) indicare il personale per le prenotazioni del seme da utilizzare a norma del successivo art. 12;

d) stabilire il compenso per la copertura delle spese di nascita entro i limiti fissati nell'accordo nazionale;

e) coordinare e vigilare le prove sperimentali che venissero richieste agli Ammassi.

7. — Le richieste di seme-bachi saranno trasmesse all'Ufficio semai dagli Ammassi che avranno opportunamente raggruppate le prenotazioni.

8. — Gli Ammassi adotteranno nella distribuzione del seme-bachi, conformemente al piano predisposto, tutte le cautele e misure necessarie a rendere possibile l'accertamento, ad allevamenti ultimati, della riuscita di una determinata qualità o provenienza di seme-bachi, sia come rendimento degli allevamenti, sia come successivo rendimento in qualità e quantità di seta.

Gli Ammassi terranno a disposizione del Comitato esecutivo gli elenchi nominativi di distribuzione del seme.

9. — In dipendenza degli accertamenti di cui al n. 8, è in facoltà dei singoli Ammassi di chiedere che venga eliminata per l'anno successivo la fornitura di quella marca di seme di determinata ditta che abbia dato cattivi risultati. La richiesta motivata presentata al Centro provinciale ammassi viene sottoposta all'esame della Commissione di cui al n. 2 nella riunione già prevista e trasmessa insieme alle conclusioni della stessa al presidente dell'Ente Nazionale Serico, il quale la sottopone all'esame e al giudizio inappellabile di una Commissione tecnica formata da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dai direttori delle Regie stazioni sperimentali seriche di Ascoli Piceno, Padova e Milano.

Nel caso di decisione favorevole alla richiesta dell'Ammasso l'Ufficio semai provvede di conseguenza.

10. — Le Camere di incubazione del seme-bachi agli effetti distributivi nei confronti degli allevatori vengono assunte dagli Enti agricoli. La gestione e la parte tecnica delle attività di tali Camere d'incubazione sono di spettanza e responsabilità dell'Ufficio semai dietro compenso unitario preventivamente concordato.

Gli Enti agricoli che nella campagna bacologica 1937 hanno gestito delle Camere d'incubazione del seme-bachi, ne continueranno la loro gestione come già in atto.

Le Camere d'incubazione presso gli stabilimenti bacologici continueranno a funzionare ferme restando le disposizioni generali del presente articolo.

11. — Qualora nel corso delle operazioni di distribuzione di seme-bachi agli Ammassi in base alle loro richieste, si presuma disponibilità di seme-bachi, l'Ufficio semai predispone un progetto di distribuzione ai singoli Ammassi di tutto o parte del seme non collocato, allo scopo di assicurare la incubazione.

Il progetto di distribuzione viene trasmesso alla Commissione nazionale ammassi bozzoli che lo esamina immediatamente; e, se approvata da questa, diventa esecutivo.

L'incubazione di questo seme viene effettuata nelle stesse Camere di incubazione di cui al n. 10, adottando le opportune cautele per mantenere distinto il seme già acquistato dagli Ammassi da quello di riserva.

Il seme di riserva eventualmente collocato è considerato a tutti gli effetti come quello già precedentemente acquistato dagli Ammassi.

12. — Il personale da adibirsi alla raccolta delle prenotazioni del seme presso gli allevatori, sarà scelto dai singoli Comitati esecutivi di cui al n. 5, di preferenza fra le persone che in qualità di rappresentante delle singole ditte semarie (regolarmente denunciate agli organi di controllo ai sensi dell'art. 9, comma 3°, del R. decreto 8 agosto 1930, n. 1799) abbiano dimostrato idoneità a tale lavoro.

A tale fine entro il 15 marzo 1938 l'Ufficio semai trasmetterà a ciascun Comitato esecutivo di cui all'art. 5, l'elenco di tali rappresentanti della Provincia suddiviso per ditte produttrici di seme.

L'utilizzazione del personale di cui sopra sarà fatta nella misura maggiore possibile procurando di conservare, nella scelta, le proporzioni precedenti fra le singole ditte.

Questo personale opererà agli ordini degli Ammassi con il fiancheggiamento e la collaborazione dell'Ufficio semai.

Gli industriali del seme-bachi sollevano gli Enti agricoli da qualunque impegno di natura economica eventualmente esistente con i loro rappresentanti che saranno scelti per la utilizzazione da parte degli Enti agricoli fra le prenotazioni di seme-bachi.

13. — Gli Ammassi, su richiesta del Comitato esecutivo, ciascuno nel proprio ambito, e qualora le condizioni di distribuzione degli allevamenti nelle aziende lo consentano, si impegnano a disporre perchè allevamenti con diversi tipi di seme vengano effettuati nelle stesse condizioni di ambiente e di attrezzatura, sia in un'unica azienda, sia in aziende analoghe, allo scopo di esperimento e per accertarne il comportamento.

14. — Il prezzo di cessione del seme-bachi dall'Ufficio semai agli Ammassi verrà determinato annualmente in sede cor-

porativa prendendo a base il prezzo di L. 22,10 concordato in sede corporativa per l'anno 1937 (L. 26 dedotto il 15 % di commissione uguale L. 22,10).

Agli effetti della determinazione si conviene che detto prezzo vari per metà proporzionalmente alle variazioni intervenute nel prezzo dei bozzoli da riproduzione rispetto a quello corrisposto nel 1936 e per metà proporzionalmente alle variazioni intervenute nel salario giornaliero, fissato dal contratto collettivo di lavoro, della maestranza semaria rispetto a quello vigente nel 1936.

Al prezzo determinato ai sensi del comma precedente va aggiunto il 7 % quale quota di compenso per il rischio dovuto alle rimanenze invendute, per ottenere il prezzo di cessione del seme dall'Ufficio semai agli Ammassi.

Nella stessa sede verrà stabilita la percentuale di aumento per la spesa di distribuzione che gli Ammassi potranno aggiungere al prezzo del seme come sopra determinato.

Verrà pure stabilito entro quali limiti potrà variare il compenso per la copertura delle spese di nascita del seme qualora all'allevatore vengano consegnati i bacolini.

Il prezzo medio dei bozzoli da riproduzione sarà dato dalla media dei prezzi effettivamente pagati per i bozzoli dai semai agli allevatori delle provincie di Ascoli Piceno e Treviso, prezzi accertati dai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni.

Le variazioni delle tariffe della mano d'opera saranno stabilite in base alla media dei salari « per l'operaia pratica di sfarfallo » in vigore nelle provincie di Ascoli Piceno e Treviso al momento della confezione del seme in base ai contratti collettivi di lavoro.

Per la campagna 1938 il prezzo di cessione al consumo del seme, in applicazione alle norme di cui sopra, compreso il 15 % per le spese di distribuzione, viene così stabilito per oncia legale:

giallo puro L. 27 (ventisette);
incroci bigialli L. 31 (trentuno);
incroci a femmina bianca e incrocio a bozzolo bianco L. 33 (trentatrè).

Il compenso per le spese di nascita per la campagna 1938 viene stabilito da L. 2,50 a L. 4.

La ripartizione del 15 % fra organizzazione Ammassi e incaricati della vendita verrà fissata dai Comitati esecutivi provinciali.

15. — L'Ufficio semai trasmetterà agli Ammassi le fatture del seme-bachi emesse dalle singole ditte fornitrici, aggiungendovi il compenso per l'incubazione, se questa è stata eseguita a cura dell'Ufficio stesso, e i singoli Ammassi provvederanno al pagamento delle fatture stesse per una metà entro il mese di luglio e per il saldo entro il mese di settembre di ciascun anno, con modalità che saranno indicate dall'Ufficio semai.

16. — Le divergenze che potessero sorgere circa l'interpretazione del presente accordo verranno decise inappellabilmente da un Comitato costituito presso l'Ente Nazionale Serico presieduto dal presidente dell'Ente stesso e composto da due membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali e da due membri designati dalla Commissione nazionale ammassi bozzoli di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812.

Il Comitato giudica *ex bono et aequo* con le forme e modalità da esso stesso stabilite.

17. — Il presente accordo ha valore per la durata di quattro anni e s'intende rinnovato per un altro quadriennio qualora non venga disdetto da una delle parti entro il mese di dicembre 1940.

Roma, addì 2 marzo 1938-XVI

Addì 1° giugno 1938-XVI in Roma, tra la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dall'on. Muzzarini; la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dall'on. Angelini, con l'intervento della Commissione nazionale ammasso bozzoli, nelle persone dell'onorevole Moretti e del dott. Ortali, da una parte

e la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal prof. Balella; la Federazione nazionale fascista degli industriali della seta rappresentata dall'avv. Zanotti, con l'intervento dell'Ufficio nazionale produttori seme-bachi, nelle persone dei signori avv. Spessa e dott. Tartufoli, dall'altra parte,

in ottemperanza alle direttive impartite dal Comitato corporativo per la seta nella seduta del 28 maggio u. s., ferme restando le clausole contenute nell'accordo del 2 marzo 1938-XVI tra l'organizzazione agricola e quella industriale, ed a titolo di esperimento per la campagna bacologica 1939, si conviene quanto appresso:

1) il 7 % di maggiorazione compresa nel prezzo previsto dall'accordo 2 marzo 1938-XVI per la distribuzione del seme-bachi a titolo di compenso rischio invenduto, copre questo rischio fino al 20 % di invenduto del quantitativo indicato per la confezione ai sensi dell'accordo stesso e che viene precisato nella cifra di once 450.000;

2) qualora l'invenduto superi il 20 % predetto, il quantitativo superante questa percentuale verrà compensato dagli Enti acquirenti del seme nelle proporzioni dei 2/3 del prezzo di fatturazione, dai semai agli Enti distributori, al netto delle spese di distribuzione stabilito a norma dell'accordo;

3) qualora da parte dei semai la confezione superasse il quantitativo sopra indicato e questo quantitativo venisse assorbito dagli allevamenti, il suo prezzo verrà diminuito della stessa percentuale rappresentata dal quantitativo collocato in più rispetto a quello previsto. L'importo di questa diminuzione di prezzo del quantitativo di supero sarà ripartita sull'intero quantitativo assorbito dagli allevamenti.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
G. Balella

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*
Muzzarini

p. *La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
Angelini

Visto, *Il Segretario generale del C.N.C.*
Anselmi

ORDINANZA MINISTERIALE 19 giugno 1939-XVII.

Revoca del divieto di importazione nel Regno delle carni fresche e conservate col freddo provenienti da alcuni Paesi d'Europa.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la propria ordinanza in data 10 febbraio 1938-XVI, con la quale, a causa della diffusione dell'afta epizootica in forma grave in taluni Paesi esteri, veniva vietata la importazione nel Regno delle carni fresche e conservate con il freddo dei ruminanti e dei suini originarie dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dal Lussemburgo, dall'Olanda e dalla Svizzera;

Constatato che le attuali condizioni sanitarie di detti Paesi nei riguardi di tale epizoozia possono consentire la ripresa della importazione delle carni di cui sopra;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

L'ordinanza Ministeriale 10 febbraio 1938-XVI, è revocata.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 17 giugno 1939-XVII, è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria di Marina di Montemarciano, provincia di Ancona.

(3081)

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che in data 19 giugno u. s. è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico nelle ricevitorie postali di Calvi e S. Nazaro, collegate alla ricevitoria postale telegrafica di S. Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento.

(3082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi di bonifica della Val d'Orcia e della Val di Paglia Superiore

Con R. decreto 22 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno successivo al registro 10, foglio 260, è stato disposto il raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi di bonifica della Val d'Orcia e della Val di Paglia Superiore ricadenti il 1° nella provincia di Siena e l'altro nella provincia di Siena, Viterbo, Grosseto e Terni.

(3083)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 388.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 339323 (serie 6ª) di L. 183,35 rilasciata il 21 dicembre 1938 dall'Esattoria comunale di Patti (Messina) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tollaro Rosaria fu Gioacchino, sull art. 39 del ruolo fabbricati di detto comune con delega alla stessa Tollaro Rosaria fu Gioacchino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 389.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III numero 419987 e serie IV n. 317396 di L. 433 ciascuna rilasciate dall'esattoria di Arborio del comune di Greggio rispettivamente il 17 aprile ed il 21 giugno 1937 per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bosco Antonio fu Carlo secondo l'art. 21 del ruolo terreni, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succurs. di Arborio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 389-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III numero 420079 e serie IV n. 317357 di L. 416 ciascuna emessa dall'Esattoria di Arborio del comune di Villarboit rispettivamente il 17 aprile ed il 21 giugno 1937 per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bosco Antonio di Carlo secondo l'art. 9 del ruolo terreni, con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara - succursale di Arborio - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 389-III.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie III numero 419986 e serie IV n. 317397 di L. 166 ciascuna emesse dall'Esattoria di Arborio del comune di Greggio rispettivamente il 17 aprile ed il 21 giugno 1937 per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bosco Carlo di Antonio secondo l'art. 22 del ruolo terreni di detto comune, con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara - succursale di Arborio - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 390.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie II numero 211969 di L. 116,75 e serie IV n. 66203 e 66220 di L. 116,65 ciascuna, emesse dall'Esattoria comunale di Ierzu rispettivamente il 30 marzo, il 16 aprile ed il 18 giugno 1937 per versamento della 1ª 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lai Melis Francesco fu Giovanni secondo l'art. 24 del ruolo terreni di detto comune, con delega al summenzionato Lai Melis Francesco-Ierzu, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Nuoro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 391.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VII numero 778479 di L. 283,25 emessa il 18 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Caltagirone per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Riso Giuseppe fu Gesualdo e Marcinnò Maria fu Pasquale coniugi livell. al comune di Caltagirone » secondo l'art. 324 del ruolo terreni di detto comune con delega al summenzionato Riso Giuseppe fu Gesualdo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 392.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie I numero 891514 di L. 116,75 e serie III n. 17787 di L. 116,65 rilasciate rispettivamente il 30 marzo ed il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Taranto per versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colella Carolina fu Giuseppe secondo l'art. 899 del ruolo fabbricati di detto comune con delega alla summenzionata Colella Carolina fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 393.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III numero 948167 di L. 783,50 emessa il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Todi del comune di Collazzone per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fagioli Luigi fu Giuseppe, Vincenzo Valigi fu Giuseppe usufruttuario in parte, secondo l'art. 51 del ruolo terreni di detto comune, con delega a Battaglia Oddone fu Giovan Battista da Marsciano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 394.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I numero 662378 di L. 200 emessa il 22 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Forlì per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Spazzoli Giovanni fu Giuseppe e Strecchi Domenica fu Cesare coniugi », secondo l'articolo 1834 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summenzionato Spazzoli Giovanni fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 395.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I numero 744457 di L. 450 emessa il 12 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Corzano, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Maninetti Giorgio fu Luigi propr. e Maninetti Giacomo, Alberto, Guarnero e Maria propr. » secondo l'art. 24 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al summenzionato Maninetti Giorgio fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 396.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di III serie n. 697388 di lire settecento (L. 700), rilasciata il 18 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Gadesco-Pieve Delmona (Cremona) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alquati Giuseppe fu Angelo secondo l'art. 4 del ruolo terreni di detto comune, con delega ad Alquati Antonio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cremona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 397.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V numero 9933 di L. 116,60 emessa il 14 agosto 1938, dall'Esattoria comunale di Forlì per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bertini Rosa, Verardo, Giuseppe, Maria, Alma fu Tomaso propr. Fioripi Maddalena fu Lorenzo usufr. parz. secondo l'art. 214 del ruolo fabbricati del Comune suddetto, con delega a Bertini Giuseppe fu Tomaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 398.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, numero 599557 dell'importo di L. 116,70, rilasciata il 28 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Ripacandida, pel versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grieco Michele fu Vito Donato, per l'art. 79 terreni comune di Ripacandida, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Grieco Michele fu Vito Donato.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 399.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie IX numero 736201 di L. 266 emessa il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Piraccini Luigi e Biondini Maria secondo l'art. 16955, 2° del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai summenzionati Piraccini Luigi fu Giacomo e Biondini Piraccini Maria fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 400.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 459821 (serie VI) di L. 334 e n. 374657 (serie IX) di L. 166, rilasciate rispettivamente il 17 agosto 1937 e 7 marzo 1938 dalla Esattoria comunale di S. Angelo Romano (Roma) pel pagamento delle prime quattro rate, la prima, e della quinta e sesta rata, la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cilli Luigi, Onorina ed Argeo fu Francesco, con usufrutto legale a Tuzzi Teresa fu Grisante e Colatei Egidia, sull'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Cilli Luigi fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 401.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie I numero 424507, serie III n. 45348 e 49606, serie V nn. 822737, 831177 e 836785 di L. 135 la prima e L. 133 ciascuna le altre, emesse dall'Esattoria comunale di Palermo rispettivamente il 26 marzo, 7 maggio, 18 giugno, 17 agosto, 10 novembre 1937 e 14 gennaio 1938 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Piscitello Angelina di Paolo secondo l'articolo 15485 del ruolo fabbricati di detto Comune, e tutte con delega a Maggiore Eugenio, piazza delle Vergini, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 402.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie IV numero 133735 di L. 116,65 emessa il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cavour per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perassi Giuseppe fu Chiaffredo ed Orbecchi Giovanna fu Tebaldo secondo l'art. 97 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Perassi Carlo fu Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Perassi Giorgio di Giuseppe, designato per tale ritiro sulla quietanza di saldo.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 403.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di III serie numero 855833 di lire 251 e n. 855932 di lire 249, rilasciate rispettivamente il 10 luglio e 6 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Marineo (Palermo) pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata (la prima) e 4ª, 5ª e 6ª rata (la seconda) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Salerno Fedele fu Cosimo secondo l'art. 127 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Salerno Fedele fu Cosimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 404.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 66926 (serie 2ª) di L. 1233,50 rilasciata il 22 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Fragneto l'Abate (Benevento) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Longo Giovanni fu Saverio, Rinaldi Donato, Domenico e Michele fu Salvatore, Mancini Antonio di Francesco, Longo Orsola di Giovanni Longo Saverio fu Nicola, Longo Domenico ed altri, sull'art. 45 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Donato Rinaldi fu Salvatore, domiciliato a Pontelandolfo, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 405.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I numero 753810 dell'importo di L. 685, rilasciata il 10 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Pompiano pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maninetti Giorgio fu Luigi per l'art. 35 terreni del comune di Pompiano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Maninetti Giorgio fu Luigi.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2128)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	333031	560 —	Gentili Enrico fu Gaetano, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a favore di Venturini *Filomena* fu Marsilio, ved. di Gentili Pilade, dom. a Monsummano (Lucca).	Gentili Enrico fu Gaetano, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a favore di Venturini *Concordia-Filomena*, ecc. come contro.
Id.	56547 114557	262,50 539 —	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosaria* detta Teresa ved. di Ragno Domenico, dom. a Milano.	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	119679	507,50	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Teresa* di Vincenzo ved. Ragno e moglie in seconde nozze di Provvisionato Giuseppe, dom. a Milano.	Ragno Maria fu Domenico minore sotto la patria potestà della madre Ventura *Maria-Rosalia detta Teresa*, ecc., come contro.
Id.	30027	80,50	*Pedemonte* Luigi fu Giovanni e della vivente Roscio Giovannina, dom. a Pontelambro (Como).	*Pedemonti* Luigi fu Giovanni e della vivente, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	796979	1925 —	*Robattino Maria* fu Giovanni ved. di Fila Eugenio.	*Fila-Robattino Maria-Teresa* fu Giovanni vedova di Fila Eugenio, *moglie in seconde nozze di Giardino-Vitri Costanzo*.
Red. 3,50 %	17082	336 —	Monti Corinna fu Tommaso moglie di Primatesta *Aurelio*, dom. a Casale Monferrato. Vincolato.	Monti Corinna fu Tommaso moglie di Primatesta *Marco-Aurelio*, ecc., come contro.
Id.	200439	245 —	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato minori sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa fu *Tommaso* ved. di Milla Renato, dom. in Roma con l'usufrutto a Giansanti Margherita fu Ignazio ved. di Milla Moisè.	Milla Marcello, Guerrino, Mario e Giuseppe fu Renato minori sotto la patria potestà della madre Sensi Luisa fu *Emilia*, ecc., come contro.
Id.	31203	56 —	*Contado* Giovannina di Angelo e di Iacona *Grazia*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Naro (Agrigento).	*Contato* Giovannina di Angelo e di Iacona *Ignazia* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Naro (Agrigento).
Cons. 3,50 %	608131	168 —	*Ricca Marietta* di Giovanni moglie di Saglietti Francesco, dom. a Bra (Cuneo). Vincolato per dote.	*Rica Maria* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	747654	70 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria, ecc., come contro.
Id.	747655	70 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria, ecc., come contro.
Id.	747656	105 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a *Ricca* Maria di Giovanni vedova Saglietti.	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a *Rica*, ecc., come contro.
Id.	747657	105 —	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a favore di *Ricca* Maria di Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Rica* Maria di Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba, con usufrutto a favore di *Rica* Maria, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	22239	45 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, dom. in Alba (Cuneo).	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22241	45 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22242	75 —	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vitalizio a favore di *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Silvina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vit. a favore di *Rica Maria*, ecc., come contro.
Id.	22240	75 —	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vitalizio a favore di *Ricca Marietta* fu Giovanni ved. Saglietti.	Saglietti Annetta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Rica Maria* fu Giovanni ved. Saglietti, con usufrutto vit. a favore di *Rica Maria*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	280387	581 —	*Catena* Francesco fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Catena* Anna-Vincenza ved. di *Catena Salvatore*, dom. a Napoli.	*Cotena* Francesco fu Salvatore, minore sotto la tutela di *Cotena* Anna-Vincenza fu Salvatore *moglie di Lettera Giovanni*, dom. a Napoli.
Id.	272383	147 —	Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Balma *Felicita* fu Antonio ved. Mecca, dom. a Maurizio Canavese (Torino).	Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Balma *Luigia-Felicita*, ecc., come contro.
Id.	26824	402.50	Bottari *Raffaele*, Annetta, *Seconda-Susanna* e Faustina fu Giovanni, minori sottto la patria potestà della madre Lo Vecchio Rosalia fu Rosario ved. di Bottari Gaetano, dom. in Francavilla Sicilia (Messina).	Bottari *Carmelo-Raffaele*, Annetta, *Susanna-Seconda o Seconda-Susanna* e Faustina fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie IX	1025	500 —	Manelli *Angela* di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Voghera (Pavia). Avvertenza: Iscritto con dichiarazione che proviene da reimpiego di cui al decreto del tribunale di Pavia in data 9 settembre 1938.	Manelli *Pierina-Angela* di Mario, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	850672	73,50	Farina *Elena* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valenza (Alessandria).	Farina *Maria-Elena* di Carlo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	77781	42 —	Farina *Elena* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Valenza.	Farina *Maria-Elena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	407158	616 —	Cattaneo Galdino fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bregaglio Cecilia fu Galdino, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como); con usufrutto vitalizio a favore di Corbetta *Bambina* fu Pietro ved. di Cattaneo Leopoldo, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como).	Cattaneo Galdino fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bregaglio Cecilia fu Galdino, dom. a Belledo, frazione del comune di Lecco (Como); con usufrutto vitalizio a favore di Corbetta *Rosa-Bambina*, ecc., come contro.
Id.	11684	56 —	Selicorni Teresita fu Pietro-Luigi, vedova di Bondi Amedeo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Teresita fu Pietro-Luigi, vedova di Bondi Amedeo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo ved. di Selicorni *Pietro-Luigi* o *Luigi*, dom. a Firenze.
Id.	11685	56 —	Selicorni Luigia fu Pietro-Luigi, nubile, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Matilde* fu Matteo ved. Selicorni *Pietro-Luigi*, dom. a Firenze.	Selicorni Luigia fu Pietro-Luigi, nubile, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio a favore di Ellena *Edvige-Bianca-Matilde* fu Matteo vedova Selicorni *Pietro-Luigi* o *Luigi*, dom. a Firenze.
Id.	134213	42 —	*Prezioso* Melania fu Giuseppe, moglie di Cimino Nicolangelo, dom. a Biccari (Foggia); vincolato come dote della titolare.	*Preziuso* Melania fu Giuseppe, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	709649	798 —	Pironti Adelaide fu Francesco-Gaetano ved. di *Anzolato* Carlo, dom. in Napoli; con usufrutto a favore di Pironti Giulia fu Francesco-Gaetano, dom. in Napoli.	Pironti Adelaide fu Francesco-Gaetano, vedova di *Scott-Anzolato* Carlo, dom. in Napoli; con usufrutto, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	211716	210 —	Berbera *Teresa* fu Michele ved. di Accordino Giuseppe, dom a Patti (Messina).	Barbera *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	1669	295 —	Borlandi *Luigi* fu Carlo e *Borlandi Giuseppina* fu Antonio, coniugi indivisi, dom. ad Alessandria.	Borlandi *Luigi-Francesco* fu Carlo e *Amisani Giuseppa* fu Antonio, coniugi indivisi, dom. ad Alessandria.
Cons. 3,50 %	168744	140 —	Rosa *Virginia* fu Simone, moglie di Ferro Paolo di Vincenzo, dom. in Loano (Genova).	Rosa *Maria-Virginia* fu Simone, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	504202	700 —	Garofalo di Rutino Giuseppe fu *Francesco*, dom. in Napoli; con usufrutto a favore di De Ruggiero di Albano Maria fu Giuseppe.	Garofalo di Rutino Giuseppe fu *Giustino*, dom. in Napoli, con usufrutto, ecc., come contro.
Id.	280639	56 —	Cabrio *Maria* e Alda fu *Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Francesco*, dom. a Biella (Novara); con usufrutto vitalizio a favore di Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Francesco*.	Cabrio *Mario* e Alda fu *Pietro-Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Maffeo Secondina di Lorenzo ved. di Cabrio *Pietro-Francesco*, dom. a Biella (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Maffeo Secondina di Lorenzo ved di Cabrio *Pietro-Francesco*.
Id.	2163 65186 119221	10,50 49 — 21 —	Botto *Delfina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Botto *Maria-Catterina-Delfina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	37711	14 —	Botto *Delfina* fu Evasio, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Botto *Maria-Catterina-Giuseppina* fu Evasio, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	490225	458,50	Bertoluzzo *Giuseppina* fu Giobatta, nubile maggiorenne, dom. in Loano (Savona), rappresentata dal curatore provvisorio Accame Pietro fu Vincenzo, dom in Loano.	Bertoluzzo *Maria-Giuseppina* fu Giobatta, ecc., come contro.
Rendita 5 %	120574	1250 —	Scorza *Giuseppina vulgo Pipi* fu Filiberto, dom in Crocefieschi (Genova), vincolata.	Scorza *Angela-Giuseppina* fu Filiberto, nubile, dom. in Crocefieschi (Genova), vincolata.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	781868 127954	700 — 700 —	Costamora Giovanni-Battista di Lorenzo, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Costamora Lorenzo fu Gio-Batta e Gobbi *Barbara* fu Serafino.	Costamora Giovanni-Battista di Lorenzo, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Costamora Lorenzo fu Gio-Batta e Gobbi *Maria-Teresa-Barbara* fu Serafino.
Red. 3,50 %	363662	192,50	Ferraris Alfredo fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino.	Ferraris Alfredo fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	344799 363661	70 — 577,50	Ferraris Alfredo fu *Giovanni-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Mighetto Rosa fu Martino ved. Ferraris, dom. in Torino.	Ferraris Alfredo fu *Antonio*, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2677)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche Provincie in Torino per l'anno accademico 1939-40-XVIII presso la Regia università di Torino.

E' aperto il concorso a 18 posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche Provincie, dei quali 12 di fondazione Regia, 2 di fondazione Ghislieri (S. Pio V), 2 di fondazione Branca, 1 di fondazione Bruno ed 1 di fondazione Martini per gli studi di matematica.

Dei 12 posti di fondazione Regia, 10 sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, di abilitazione magisrale, o di abilitazione tecnica, e 2 sono riservati a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alle Facoltà universitarie ed al R. Politecnico. A norma dell'art. 5 (*a*) del regolamento vigente, i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle Provincie degli antichi Stati Sardi o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio).

I due posti della fondazione Ghislieri, sono destinati a studenti universitari e secondari, nativi sì di Alessandria, che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, di Vigevano e di Boscomarengo.

Possono aspirare ai posti Ghislieri sia gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso l'attestato di maturità classica o di maturità scientifica, sia quelli forniti di certificato d'ammissione ai licei classici o scientifici.

Ai due posti di fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'Università di Torino, appartenenti ai Comuni dell'ex Mandamento di Cannobio.

Al posto di fondazione Bruno possono concorrere studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita o per origine alle antiche provincie degli Stati Sardi, che percorrano gli studi nella Facoltà di scienze della Regia università di Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti di Fondazione Regia è di L. 250 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico; ai vincitori dei posti di fondazione Branca, di L. 80; ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri, Martini e Bruno di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio.

Le prove scritte consistono:

per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia, di ingegneria, di medicina veterinaria, di agraria e di economia e commercio, e per i concorrenti al posto di fondazione Bruno ed al posto di fondazione Martini, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia e Branca, aspiranti agli studi di Magistero:

a) in una composizione italiana;
b) in un tema di storia;
c) in un tema di latino;
d) in una traduzione nella lingua straniera prescelta dal concorrente;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o dell'Istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'Istituto tecnico inferiore.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Reale collegio Carlo Alberto presso la Regia Università di Torino, in plego raccomandato e prima dello scadere del giorno 31 del prossimo luglio i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 4, nella quale indicheranno la Facoltà e il posto della Fondazione cui aspirano e il loro preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'Istituto in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore, dal Preside del ginnasio o dell'istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

I concorrenti che aspirino agli studi della Facoltà di Magistero devono indicare nella domanda la lingua straniera da essi prescelta e che formerà oggetto di esame;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui debitamente legalizzati dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino;

3° un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti:

a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;
b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo attestato devono essere compresi il padre e la madre anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e morte e dei domicili che ebbero in vita;

c) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dalle Agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati in tali certificati;

5° la dichiarazione in carta da bollo da L. 4 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 4) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai nn. 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal podestà;

6° la dichiarazione del concorrente che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7° certificato — da esibirsi solamente dai concorrenti che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora nelle antiche Provincie da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) — comprovante tale circostanza;

8° certificato di appartenenza alla razza ariana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

9° certificato d'iscrizione al G.U.F. od alla G.I.L.;

10° una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal preside dell'Istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratti di studenti universitari.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22, n. 14, della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, Sezione II).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 31 del prossimo luglio non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'Ufficio delle poste per la spedizione il 31 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 (*a*, *b*, *c*), 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Saranno esclusi dagli esami di concorso, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai 7/10.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso non oltre il 13 ottobre.

Il beneficio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno presentarsi al concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già iscritti a corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità, o di abilitazione, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno 8/10. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se entro il 15 novembre essi non comprovino di aver superato tutti gli esami come sopra consigliati, con la votazione sopradetta.

Torino, addì 10 giugno 1939-XVII

Il Rettore presidente del Consiglio direttivo
A. Azzi

Il segretario: P. Carullo

(3087)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo B, grado 11°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, col quale è stato indetto un concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1938-XVI, col quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1938-XVII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1939-XVII, col quale il ragioniere superiore Quattrucci cav. uff. dott. Leonardo è stato sostituito dal ragioniere superiore Guadagnin-Bonvecchiato cav. uff. Luigi nella Commissione di cui al decreto Ministeriale 15 novembre 1938-XVII;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI:

1°	Simone Corradino	con punti	88 —	su 100
2°	Aquilio Genesio	»	87,33	»
3°	Serio Alberto	»	86,66	»
4°	Faraoni Guglielmo	»	86 —	»
5°	Cannio Renato, n. il 20 novembre 1913	»	85,66	»
6°	Romano Angelo, nato il 7 gennaio 1919	con punti	85,66	su 100
7°	Accolla Salvatore	»	84,66	»
8°	Meledandri Mario	»	84 —	»
9°	Pantaleo Salvatore	»	83,33	»
10°	Guglielmi Giovanni	»	82,66	»
11°	Fornari Attilio, coniug. con 2 figli	»	82 —	»
12°	Spurio Orlando, coniug. con 1 figlio	»	82 —	»
13°	Guida Giovanni	»	81,33	»
14°	Gingolani Fernando	»	81 —	»
15°	Palamidessi Marcello, ex combattente	»	80,66	»
16°	Calabrese Alberto	»	80,66	»
17°	Rizza Giuseppe	»	79,66	»
18°	Piombino Antonio, O. T. della R. A. da oltre 1 anno	»	79,33	»
19°	Falzone Gaetano, nato il 1°-1-1912	»	79,33	»
20°	De Simone Filippo, nato il 5-3-1919	»	79,33	»
21°	Ricci Maccarini Ervè, ex combattente	»	79 —	»
22°	Polito Salvatore, sottotenente compl.	»	79 —	»
23°	Savelli Emilio	»	79 —	»
24°	Scarola Manlio	»	78,33	»
25°	Olivieri Guido, nato il 1°-4-1911	»	78 —	»
26°	Baveta Luigi, nato il 3-2-1915	»	78 —	»
27°	La Carrubba Angelo, ex combattente	»	77,33	»
28°	Attolini Mario	»	77 —	»
29°	Tinti Tullio, O. T. della R. A. da oltre un anno	»	76,66	»
30°	Rainaldi Antonio, nato il 24-10-1910	»	76,66	»
31°	Parlavecchia Domenico, nato il 26-4-1917	»	76,66	»
32°	Ursini Guglielmo	»	76,33	»
33°	Scollo Giuseppe, nato il 25-5-1912	»	76 —	»
34°	Ercoli Renato, nato il 5-9-1918	»	76 —	»
35°	Vai Giovanni, orfano di guerra	»	75,33	»
36°	Urbinati Ermanno	»	75,33	»
37°	Gaudio Umberto	»	75 —	»
38°	Lolli Giulio, coniugato	»	73,66	»
39°	Morelli Antonio celibe	»	73,66	»
40°	Grossi Gino, nato il 4-8-1915	»	73 —	»
41°	Crespi Cesare, nato il 30-10-1917	»	73 —	»
42°	Innocenti Orazio, sottotenente compl.	»	72,33	»
43°	Andreanelli Gualberto, coniugato	»	72,33	»
44°	Ballarin Ezio, celibe	»	72,33	»
45°	Bella Giuseppe, ex combattente	»	72 —	»
46°	Bosco Dante, applicato R. A.	»	72 —	»
47°	Bordoni Sergio	»	72 —	»
48°	Cei Mario	»	71,33	»
49°	Barbalarga Giorgio, nato il 27-3-1911	»	70 —	»
50°	Conte Aldo, nato il 3-1-1912	»	70 —	»
51°	Giuliani Roberto, figlio di invalido di guerra	»	69,66	»
52°	Di Martino Angelo	»	69,66	»
53°	Sparaco Salvatore, nato il 24-6-1910	»	69,33	»
54°	Ingami Luigi, nato il 29-3-1915	»	69,33	»
55°	Pisani Fernando, equiparato ad orfano di guerra	»	68,33	»
56°	Serio Ugo, nato il 20-11-1913	»	67,66	»
57°	Massari Ezio, nato il 14-2-1918	»	67,66	»
58°	Chiariello Alfredo	»	67 —	»
59°	Cionti Carmine	»	66,66	»
60°	Di Mauro Sebastiano	»	65 —	»

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato
Valle

(3086)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.